

a) *omissis*, la rappresentante legale della società *omissis*, iscritta nel RUI con n° *omissis*, ha segnalato all'IVASS il sito *internet* www.vittoriapietrasanta.it dichiarando che, a seguito di un'attività di controllo sui domini web di propria titolarità, era emerso che il suddetto dominio, dismesso nel mese di febbraio 2025, era stato acquisito da terzi ed utilizzato per finalità illecite;

omissis

b) il suddetto dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* del sito riporta i seguenti riferimenti:

omissis

c) il sito *internet* www.vittoriapietrasanta.it è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS, per effetto della richiesta trasmessa in data *omissis*, da *omissis*, iscritta nel RUI con n. *omissis*; in esito alla segnalazione trasmessa e alle dichiarazioni rese dall'intermediario il suddetto sito *internet* è stato rimosso dal RUI;

d) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella *home page*, *omissis*, chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;

e) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com, è emerso che il sito è stato creato in data 05/04/2025; è stata inoltre individuata in Tucows.com Co. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*),

mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata essere *omissis* ;

- f) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al sito www.vittoriapietrasanta.it, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni;
- g) *omissis* , il *Registrar* ha trasmesso all'IVASS una risposta automatica che non ha permesso di creare un canale di contatto utile all'identificazione del *Registrant*;
- h) con nota *omissis* , dopo aver verificato che il nominativo associato al *Registrant* non era iscritto al RUI, l'IVASS ha chiesto a quest'ultimo, a mezzo di raccomandata A/R, di fornire, entro 3 (tre) giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito *internet*; dalle verifiche svolte sul portale di Poste Italiane la lettera non risulta recapitata al destinatario ed è in restituzione al mittente;
- i) il sito *internet* www.vittoriapietrasanta.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo ed è accessibile agli utenti anche con il solo nome a dominio senza *www*.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* www.vittoriapietrasanta.it e vittoriapietrasanta.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.vittoriapietrasanta.it e vittoriapietrasanta.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI